



CITTA' DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 Provincia di Bari

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI***

Approvato con deliberazione C.S. n° 49 del 25/03/2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. E' istituita nel Comune di Acquaviva delle Fonti la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 15 novembre 1993 nr. 507;
2. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del succitato decreto legislativo.

ART. 2

RIFIUTI SOLIDI URBANI

Costituiscono rifiuti solidi urbani :

- a)- i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- b)- i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c)- i rifiuti di cui alle precedenti a) e b) derivanti da locali che adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati alla formazione, di regola, di rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- d) - i rifiuti prodotti negli ospedali, case di cura ed affini provenienti da locali non destinati, di regola, all'assistenza sanitaria e quelli dichiarati assimilati ai rifiuti urbani solidi interni;
- e)- i rifiuti speciali di cui all'art. 7 del D.L.gs. n.22/1997, assimilati agli urbani con provvedimento adottato dal Consiglio Comunale.

ART. 3

APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani interni ed assimilati é svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tali zone la tassa è dovuta nella misura del 40 % della tariffa.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per la detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

ART. 5

CASE COLONICHE

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione od al fabbricato.

ART. 6

ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
2. Per le attività produttive di seguito elencate viene applicata una percentuale di riduzione pari al 20% rispetto all'intera superficie tassabile qualora su di essa vi è produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali e non è possibile individuare con esattezza la superficie su cui vengono prodotti, di regola, i rifiuti speciali :
 - a)- laboratori fotografici;
 - b)- tintorie e lavanderie;
 - c)- attività di barbieri e parrucchieri;
 - d)- officine meccaniche di autoveicoli e simili;
 - e)- officine di elettrauti;
 - f)- laboratori di falegnameria ed ebanisteria;
 - g)- laboratori di autocarrozzerie;

- h)- studi medici, odontotecnici e laboratori di analisi;
 - i)- altre attività produttive non elencate e comunque soggette a smaltimento di rifiuti speciali
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente punto 2) i titolari delle suddette attività devono presentare all'Ufficio Tributi il contratto stipulato, con le ditte specializzate ed autorizzate al ritiro e smaltimento di rifiuti speciali, per il conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali da loro prodotti.

ART. 7

DESTINAZIONE PROMISCUA

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 8

ESCLUSIONE DALLA TASSA

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 9

SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 5, 6 e 8 con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 10

CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' -CENTRI COMMERCIALI

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando

nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 11

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 11 , 2° comma .
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'Ufficio.

ART. 12

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N°	Descrizione	Riduzione %	Massima riducibilità prevista D. Lgs. Nr. 507/1993
1	Abitazioni con unico occupante	1/3	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del comune	1/3	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.	1/3	1/3

	Nelle ipotesi di cui al presente punto sono da ricomprendersi le occupazioni del suolo pubblico, in occasione di mercati che avvengono con cadenza settimanale		
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al n. 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.	1/3	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente é obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti XVI categorie:

-Cat. I - abitazioni private, alberghi, case di riposo, caserme, sedi di collettività e convivenze, e loro pertinenze;

-Cat. II - locali ed aree adibiti a ristoranti, pensioni, esercizi pubblici, negozi di fiori, frutta e verdura, pescherie e loro pertinenze;

-Cat. III - supermercati, empori ed esercizi commerciali con superfici non inferiori a 400 mq. e loro pertinenze;

-Cat. IV - negozi in genere e loro pertinenze;

-Cat. V - esercizi commerciali con ampie superfici espositive (autosaloni, negozi di mobili ecc.) e loro pertinenze;

-Cat. VI - locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, associazioni, istituzioni e circoli di natura religiosa, culturali, politica, sindacale e sportiva, sale teatrali e cinematografiche con relative pertinenze;

-Cat. VII - sale da gioco, sale da biliardo, sale da ballo anche all'aperto, palestre ed impianti sportivi in genere, coperti e non, e loro pertinenze;

-Cat. VIII - stazioni ferroviarie, uffici postali, banche, istituti di credito, uffici pubblici in genere e loro pertinenze;

- Cat. IX - scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili nido e scuole materne private e loro pertinenze;
- Cat. X - ospedali, luoghi di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali) e loro pertinenze;
- Cat. XI - studi professionali, locali adibiti ad attività amministrative, annessi e non, ad insediamenti produttivi, e loro pertinenze;
- Cat. XII - locali ed aree adibiti ad attività artigianali ed industriali e loro pertinenze;
- Cat. XIII - distributori e depositi di carburanti, e loro pertinenze;
- Cat. XIV - locali ed aree adibiti a depositi e simili, senza accesso del pubblico, annessi a grossi insediamenti produttivi e/o commerciali, aventi una superficie minima di 200 mq.;
- Cat. XV - aree adibite a banchi di vendita all'aperto, non comprese nella categoria II;
- Cat. XVI - autorimesse ed aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento e relative pertinenze.

ART. 14

AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità di cui al precedente punto 1) nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione di cui ai punti 1) e 2) viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

3. Per i locali adibiti ad abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensione o redditi concessi da Enti previdenziali ed assistenziali, di importo complessivo non superiore al trattamento minimo più maggiorazione sociale prevista dalla legge a seconda dell'età, corrisposto dall'INPS, anche se proprietari della sola abitazione principale, si applica la tariffa ridotta al 50%.
4. Per i locali siti nel centro storico adibiti ad attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, si applica una riduzione dell'80% per la durata di anni 3 decorrenti dalla data dell'inizio attività in tale sede.

I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni-riduzioni previste dal presente articolo devono produrre, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno d'imposta, valida sino al verificarsi di variazioni., idonea autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto. Eventuali variazioni inerenti ai presupposti dell'agevolazione devono essere comunicate entro 60 giorni dal loro verificarsi, pena la decadenza del beneficio. L'agevolazione cessa di avere efficacia e i contribuenti sono assoggettati ad intera tassazione al venir meno dei requisiti ivi previsti. In sede di controllo delle autocertificazioni, in caso di mancanza anche di un solo requisito, l'ufficio tributi provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge. Le medesime agevolazioni – riduzioni non sono cumulabili tra loro.

ART. 15

RIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE PRATICANTI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

I soggetti che intendono praticare il compostaggio domestico della frazione umida e verde, con le modalità stabilite dall'apposito disciplinare comunale relativo al compostaggio domestico, hanno diritto alla riduzione del 5% della superficie dell'abitazione di domicilio/residenza del richiedente, nei termini previsti di seguito:

1. La presentazione dell'istanza di sgravio agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro 30 giorni da quando ha presentato l'istanza, con il sistema previsto dal regolamento relativo alla pratica di compostaggio.
2. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio (a distanza non superiore a 20 metri dall'abitazione), in quanto presupposto della riduzione sulla tariffa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
3. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità aventi una superficie complessiva non inferiore a mq.140 per ciascun occupante l'abitazione per la quale si richiede la riduzione.
4. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale del Servizio Ecologia od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. Il controllo potrà inoltre effettuare verifiche circa la reale differenziazione del rifiuto. Il controllo verificherà ancora la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte dei richiedenti lo sgravio.
5. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo

parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento nonché nell'apposito disciplinare comunale relativo al compostaggio domestico, la riduzione sarà revocata, su proposta del Servizio Ecologia e Tutela Ambientale con provvedimento del dirigente del medesimo Servizio. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

6. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale, che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU.
7. L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante modello (CD 1), allegato al presente regolamento in 2 copie autografe dalla persona fisica contribuente TARSU, presso l'Ufficio Tributi, che ne rilascia ricevuta, compilato in ogni sua parte. Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 28 Febbraio. Per le annualità successive alla prima, essa si considera tacitamente rinnovata di anno in anno sino a contraria comunicazione di rinuncia.
8. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante modello (CD 2) allegato al presente regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione se l'istanza di cessazione viene presentata nei primi 9 mesi dell'anno solare in corso.

ART. 16

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di seguito elencate:

- a)- gli stabili e relative aree adibiti ad uffici e servizi comunali e gli Uffici Pubblici per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
- b)- gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- c)- le abitazioni occupate da famiglie assistite dal Comune, per tutto il tempo di assistenza.
- d)- i locali adibiti ad abitazioni ed occupati esclusivamente da anziani titolari di pensione sociale e/o rendita concessa da Enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore a quello di pensione sociale.
- e)- Unità immobiliari occupate esclusivamente dalle ONLUS (art.11 c.1 D. Lgs. 460/97), nonché:
 1. gli organismi di volontariato di cui alla legge n.266/1991, iscritti nei registri istituiti dalle regioni;
 2. le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n.49/1987;
 3. Le cooperative sociali di cui alla legge n.381/1991

La esenzione di cui al presente punto e) non sarà riconosciuta nella eventualità di occupazione della medesima unità immobiliare urbana con altri soggetti diversi da quelli sopra elencati.

ART. 17

TARIFFE

1. Le tariffe vengono approvate dal Comune, per ciascun anno d'imposta, nei termini stabiliti dalla legge, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie. In caso di mancata approvazione annuale si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno d'imposta precedente.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
 - a)- le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b)- i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c)- i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 18

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.

La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (o categoria assimilabile) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 20 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, negli stessi termini stabiliti per il versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, su apposito bollettino all'uopo predisposto dal Comune.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

La tassa giornaliera è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare, se superiore è dovuta la tassa annuale.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle previste per la tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento all'art. 12, comma 1°, punto 3.

ART. 19

SERVIZIO STAGIONALE

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto dell'art. 11 del Regolamento comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 20

DENUNCE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta necessariamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali e/o scaricabili dal sito internet istituzionale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e/o destinazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati, delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia, inoltre, dovrà indicare gli elementi identificativi catastali degli immobili detenuti, nonché gli altri elementi richiesti dalla legge.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1°.

ART. 21

LOTTA ALL'EVASIONE

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A)-UFFICIO TRIBUTI:

- 1)- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 22 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente;
- 2)- La cartella del contribuente di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore;

Tutto quanto sopra potrà essere organizzato in forma elettronica.

B)-UFFICIO TECNICO :

- 1)- Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C)- UFFICI DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1)- Dovranno assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio.

D)-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE:

- 1)- Dovranno assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa anche in formato elettronico.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 22

ACCERTAMENTO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta e/o omesso/parziale versamento, l'ufficio comunale provvede ad emettere appositi avvisi di accertamento.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 26 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili e maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 23

CONTROLLO DEI DATI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo precedente, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 24

ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli Agenti di Polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 24, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità e di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 25

ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 26

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del Funzionario é comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina

ART. 27

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO II

SANZIONI ED INTERESSI

ART. 28

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93. In caso di mancato adempimento nel termine indicato nella richiesta di pagamento di cui al regolamento comunale per la riscossione diretta, è applicata la sanzione prevista dall'art.13 del D. Lgs. 471/1997.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dall'Amministrazione comunale. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al vigente regolamento comunale per la riscossione diretta.

TITOLO III

RISCOSSIONE

ART. 29

RISCOSSIONE DIRETTA

La corresponsione della TA.R.S.U. è assolta con le modalità previste dal regolamento comunale per la “Riscossione diretta dei Tributi Comunali”.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30

NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti, con esso contrastanti.

ART. 31

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Sarà inoltre pubblicato e reso disponibile sul sito internet istituzionale.

ART. 32

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento e qualsiasi altra norma regolamentare contrastante con lo stesso.